

SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

N. 590

DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori COVI, PINTO, CASTIGLIONE, DI LEMBO,
BARGI, VENTRE, RUFFINO, D'AMELIO e REDI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 SETTEMBRE 1992

Proroga dei termini di entrata in vigore della legge 21 novembre 1991, n. 374, istitutiva del giudice di pace e della legge 26 novembre 1990, n. 353, contenente provvedimenti urgenti per il processo civile

ONOREVOLI SENATORI. - La legge 21 novembre 1991, n. 374, ha istituito il giudice di pace, attribuendo al medesimo competenza sia in materia civile che in materia penale. Secondo l'articolo 49 di detta legge, il giudice di pace deve entrare in funzione il 2 gennaio 1993 esplicando la giurisdizione per la materia civile, mentre ai sensi dell'articolo 38 la giurisdizione in materia penale deve essere esercitata a partire dal 1° gennaio 1994, dopochè il Governo, ai sensi dell'articolo 35, abbia adempiuto alla delega da esercitarsi entro un anno dall'entrata in vigore della legge dettando le norme relative alla specifica competenza e al procedimento secondo i principi indicati negli articoli 36 e 37.

Senonchè si è verificato un grave ritardo nelle procedure per la determinazione della pianta organica degli uffici del giudice di pace e nel procedimento di nomina dei 4.700 giudici di pace che avrebbe dovuto concludersi con l'emanazione di decreti del Presidente della Repubblica su proposta del Consiglio superiore della magistratura, entro otto mesi dall'entrata in vigore della legge citata e cioè entro il 27 luglio 1992.

Soprattutto il complesso percorso per la nomina dei giudici di pace è in grave ritardo e non è pensabile che possa concludersi entro breve termine. D'altra parte anche altre esigenze di ordine strutturale relative ai nuovi uffici esigono tempi più lunghi di quelli previsti per far sì che essi

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

possano svolgere la loro attività in condizioni che ne assicurino l'efficienza.

Si appalesa così la necessità più che l'opportunità di far slittare di un anno l'inizio dell'attività dei nuovi uffici giudiziari; ma ciò comporta lo slittamento anche dell'entrata in vigore delle nuove norme del processo civile di cognizione di cui alla legge 26 novembre 1990, n. 353, e ciò perchè l'efficacia delle nuove norme, ai fini di un processo più celere e che consenta alla giustizia civile di uscire da una situazione di grave disfunzione e di semi-paralisi, postula che parte del contenzioso sia sottratta alla magistratura ordinaria e affidata, così come previsto dalla legge 21 novembre 1992, n. 374, al giudice di pace. Questa è la *ratio* per la quale si era appunto prevista la contemporanea entrata in funzione delle due importanti riforme, *ratio* che va mantenuta nel momento nel quale le necessità sopra esplicitate obbligano ad un rinvio dell'entrata in funzione del giudice di pace.

Alcune norme processuali contenute nella legge 26 novembre 1990, n. 353, possono

però entrare in vigore senza attendere la funzionalità degli uffici del giudice di pace e pertanto l'articolo 1 del presente disegno di legge, non modificando la data di entrata in vigore della legge già fissata al 1° gennaio 1993, precisa le norme della medesima che acquistano invece efficacia dal 1° gennaio 1994. In particolare le norme che possono entrare in vigore si riferiscono alla competenza pretorile che si eleva così, a partire dal 1° gennaio 1993, da lire 5.000.000 a lire 10.000.000; al regolamento di giurisdizione; ai procedimenti cautelari; nonchè all'esecuzione mobiliare di cui agli articoli 85, 86 e 87 della medesima legge n. 353 del 1990. E ciò perchè la loro immediata applicazione, mentre consente un necessario adeguamento della competenza pretorile con sollievo del carico dei tribunali, non innova in modo incisivo sull'organizzazione degli uffici e sullo svolgimento dei procedimenti, ma consente di raggiungere alcuni degli obiettivi di snellimento e di razionalizzazione da tempo richiesti dalla dottrina, dalla magistratura e dal foro.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 92 della legge 26 novembre 1990, n. 353, già sostituito dall'articolo 50 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è aggiunto il seguente comma:

«2. Gli articoli 4, da 6 a 19, da 22 a 34, da 36 a 60, 63, 69, 70, 73, da 78 a 84, 88, 89, 90, commi da 2 a 8, e 91 hanno efficacia a partire dal 1° gennaio 1994».

Art. 2.

1. L'articolo 38 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è sostituito dal seguente:

«Art. 38. - (*Entrata in vigore del decreto legislativo*). - 1. Il decreto legislativo emanato ai sensi dell'articolo 35 entra in vigore il 1° gennaio 1995. ».

2. L'articolo 49 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è sostituito dal seguente:

«Art. 49. - (*Efficacia di singole disposizioni*). - 1. Le norme di cui agli articoli 3, commi 2 e 3, 7, 9, 10, 11, 13, da 15 a 34, da 39 a 47, hanno efficacia a partire dal 2 gennaio 1994. ».